

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^{ta} COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966

(35^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **CORNAGGIA MEDICI**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 » (1655) (D'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 355, 356.	357
BONALDI		356
ROFFI		356
SANTERO, Sottosegretario di Stato per la difesa		357
VALLAURI, relatore		356

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Arnaudi, Bonaldi, Cagnasso, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, Fanelli, Giorgi, Granzotto Basso, Maggio, Morandi, Palermo, Pelizzo, Piasenti, Roasio, Roffi, Traina, Vallauri e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Santero.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale alla seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri: « Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 » (1655) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Guadalupi, Ghislandi, Landi, Lenoci, Venturini, Lezzi, Lauricella e Abate: « Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ot-

tobre 1957, n. 969 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha trasmesso parere non ostativo all'ulteriore corso del disegno di legge.

VALLAURI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame tende a modificare e ad ampliare le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 2 della citata legge n. 969, il quale estende al personale tecnico civile di ruolo dell'Aeronautica i compensi previsti per il personale militare, l'odierno provvedimento stabilisce all'articolo 1 che la tabella annessa alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, si applica anche ai palombari, sommozzatori e loro guide facenti parte del personale civile e operaio della Marina stessa.

L'articolo 2 prevede la distribuzione dei compensi secondo le qualifiche corrispondenti ai vari gradi; l'articolo 3 stabilisce che ai palombari, sommozzatori e guide del personale civile e operaio della Marina debba essere concesso, per il periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957, il conguaglio tra gli assegni già percepiti e quelli risultanti dall'applicazione del provvedimento in esame. All'articolo 4, infine, è previsto come far fronte all'onere, piuttosto modesto, di 5 milioni derivante dall'applicazione della legge.

Mi pare superfluo ripetere le ragioni che mi inducono a giudicare con favore il provvedimento, che ha già ricevuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. Invito, pertanto, gli onorevoli colleghi della Commissione a voler esprimere voto favorevole sul disegno di legge.

BONALDI. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, che equipara a tutti gli effetti il personale civile della Marina a quello militare.

Vorrei tuttavia richiamare l'attenzione della Commissione su di un ordine del giorno

approvato dalla Commissione difesa della Camera dei deputati, col quale si fanno voti perchè il Governo provveda sollecitamente all'estensione del trattamento previsto dal disegno di legge in discussione anche ai palombari ed ai sommozzatori del Corpo dei vigili del fuoco. Mi sembrerebbe opportuna anche da parte nostra un'analoga presa di posizione in favore di un personale che, in pratica, svolge le medesime mansioni.

PRESIDENTE. Sarei anch'io favorevole all'estensione degli assegni previsti dal disegno di legge al personale del Corpo dei vigili del fuoco. Debbo far rilevare, peraltro, che tale Corpo ricade sotto la competenza della Commissione degli affari dell'interno.

ROFFI. Comprendo la ragione addotta dall'onorevole Presidente; tuttavia ritengo che, a somiglianza di quanto fatto dai nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento, potremmo rivolgere una sommessa istanza alla Commissione competente perchè veda di risolvere tale problema.

VALLAURI, *relatore*. Non sono d'accordo su tale proposta. Il disegno di legge è stato trasmesso, per il parere, anche alla Commissione dell'interno; quella Commissione avrebbe dovuto manifestare tale voto e darcene comunicazione. Lasciamo, dunque, ai colleghi competenti per materia il merito di avanzare una simile proposta, altrimenti dovremmo redigere un ordine del giorno in cui si faccia riferimento proprio al mancato parere della suddetta Commissione.

PRESIDENTE. La cosa più opportuna sarebbe forse di intervenire, nelle vie brevi, presso la Commissione dell'interno.

ROFFI. Ritengo sufficiente che rimanga agli atti che alcuni senatori, tra cui il collega Bonaldi ed il sottoscritto, hanno espresso il voto che venga al più presto affrontato il problema dell'estensione degli assegni, di cui al disegno di legge in discussione, al personale del Corpo dei vigili del fuoco che svolge le stesse mansioni.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole — come lo è già stato alla Camera dei deputati — all'approvazione del disegno di legge per il fatto che intende pervenire ad una disciplina unica del trattamento economico per tutte le categorie dei dipendenti delle Forze armate.

Se mi è consentito vorrei aggiungere qualche parola in merito alla proposta presentazione di un ordine del giorno relativo all'estensione degli assegni in questione al personale del Corpo dei vigili del fuoco che svolge analoghe funzioni.

Credo che la Commissione abbia preso una saggia decisione nel ritenere non opportuna l'approvazione di un tale ordine del giorno, anzitutto perchè del problema dei vigili del fuoco è direttamente interessata e competente la 1^a Commissione, e poi per i motivi che sono contenuti in un appunto datomi dai miei uffici e che risale al mese di aprile. In tale appunto, che reca precisamente la data del 23 aprile 1966, è detto tra l'altro: « Si fa presente al riguardo che per la concessione della ripetuta indennità ai Vigili del fuoco, il Ministero dell'interno ha, tempo addietro, proposto un apposito schema di disegno di legge cui la Difesa ha aderito; sul merito della questione non sembra quindi siano necessarie ulteriori intese. Quanto, invece, a far confluire il progetto del Ministero dell'interno nell'accennata proposta di legge d'iniziativa parlamentare, è da considerare che, data l'estraneità della materia, il rappresentante della Difesa in seno alla Commissione non avrebbe veste per avanzare proposte al riguardo. Tanto più — si aggiunge — che sul predetto schema di disegno di legge, predisposto dall'Interno, il Ministero del tesoro ha manifestato avviso non favorevole ». Da ciò si arguisce che la questione deve essere risolta di concerto tra il Ministero dell'interno e quello del tesoro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

La tabella annessa alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, si applica anche ai palombari, sommozzatori e loro guide facenti parte del personale civile e operaio della Marina.

Gli assegni di cui alla tabella stessa non sono cumulabili con i soprassoldi previsti dall'articolo 22, lettera a), della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(È approvato).

Art. 2.

Per l'applicazione della tabella anzidetta, i palombari, sommozzatori e guide del personale civile, avranno il trattamento stabilito per gli ufficiali superiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non inferiore all'ex coefficiente 325, e quello stabilito per gli ufficiali inferiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non superiore all'ex coefficiente 271; i palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale operaio, avranno il trattamento stabilito per il capo di terza classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti quando siano classificati capi operaio o operai di 1^a e 2^a categoria, e quello stabilito per il sottocapo e comune di 1^a e 2^a classe e gradi corrispondenti quando siano classificati operai di 3^a categoria e inferiori.

(È approvato).

Art. 3.

Per il periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957 si procede a favore dei palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale civile e operaio della Marina, al conguaglio tra gli assegni di immersione perce-

4ª COMMISSIONE (Difesa)

35ª SEDUTA (25 maggio 1966)

piti e quelli risultanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere di lire 5.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 2591 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari